



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di inventari e dichiarazioni GHG secondo ISO 14064-1	Cod. documento: REG_14064_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 03 del 16/10/2024	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 1 di 8

Indice

1. PREMESSA	1
2. TERMINI E DEFINIZIONI	2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4. FASE CONTRATTUALE	3
5. PIANIFICAZIONE	4
5.1 Nomina del gruppo di verifica	4
5.2 Analisi strategica e analisi dei rischi	4
5.3 Gestione dei rilievi (Fase 1)	5
5.4 Piano di campionamento e di verifica	5
6. ESECUZIONE	6
6.1 Esecuzione della verifica in campo	6
6.2 Gestione dei rilievi (Fase 2)	7
6.3 Reporting	7
7. RIESAME ED EMISSIONE DELL'OPINIONE E DEL REPORT DELLE EVIDENZE	7
8. FATTI SCOPERTI DOPO LA DECISIONE	8
9. REVOCA E RINUNCIA	8
10. RECLAMI E RICORSI	8
11. REGOLE GENERALI UTILIZZO DEL MARCHIO	8

1. PREMESSA

Il presente regolamento Specifico definisce le modalità di verifica e validazione degli inventari e delle dichiarazioni relativi ai gas ad effetto serra (GHG) in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1:2019, integrative rispetto al "Regolamento generale per le attività di validazione e verifica secondo la ISO 17029:2020".

L'attività di verifica è da intendersi come un'attività puntuale volta ad assicurare, con un adeguato livello di garanzia, che inventari e dichiarazioni relativi ai gas ad effetto serra (GHG) dell'Organizzazione siano materialmente corretti, ossia



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di inventari e dichiarazioni GHG secondo ISO 14064-1	Cod. documento: REG_14064_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 03 del 16/10/2024	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 2 di 8

privi di errori che potrebbero influenzare gli utilizzatori previsti, e conformi ai criteri, inclusi i requisiti della norma ISO 14064-1:2018, e i suoi principi di rilevanza, completezza, coerenza, accuratezza e trasparenza.

L'attività di validazione ha luogo quando non si hanno a disposizione dati storici e costituisce un processo per valutare la ragionevolezza delle assunzioni, dei limiti e dei metodi che sono alla base della dichiarazione GHG. Nel caso della validazione non è pertanto possibile esprimere alcun livello di garanzia.

La verifica/validazione (di seguito V/V) ha come fine l'emissione di un'opinione circa l'esito dell'attività riferita ad uno specifico periodo temporale e con validità indefinita (salvo non emergano successivamente informazioni o fatti nuovi).

L'iter adottato da Valoritalia si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) fase contrattuale
- b) esecuzione dell'analisi strategica e dei rischi (Fase 1)
- c) elaborazione del piano di campionamento e del piano di verifica
- d) esecuzione della verifica in campo e reporting (Fase 2)
- e) riesame del Comitato
- f) emissione dell'opinione e, ove applicabile, del report delle evidenze

Le modalità di gestione in caso di attività di validazione seguono lo stesso iter previsto per la verifica, fatte salve le specifiche previste dalla norma ISO 14064-3:2019.

Valoritalia, nello svolgimento delle attività, riconosce e assicura l'applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza e garantisce, tramite adeguata considerazione dei rischi associati, di fornire una valutazione competente, coerente, accurata, conservativa, trasparente, indipendente, imparziale e riproducibile.

Valoritalia non è responsabile del soddisfacimento dei requisiti di verifica; pertanto, non può essere considerata responsabile della qualità dei prodotti/servizi, né potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti da attività, vizi/difetti dei prodotti/servizi dell'Organizzazione.

Valoritalia garantisce la riservatezza e la salvaguardia rispetto alle informazioni ottenute o generate nell'ambito delle attività.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

AUP (Agreed Upon Procedure): tipologia di incarico che si applica, per confermare l'applicazione di regole e/o procedure nella determinazione di dati e informazioni, nei casi in cui non sia possibile definire un livello di garanzia. L'AUP non prevede l'emissione di un'opinione, bensì il rilascio di un rapporto delle evidenze attestante i risultati delle attività di verifica.

Gas ad effetto serra (GHG): costituente gassoso dell'atmosfera, sia naturale che antropogenico, che assorbe radiazioni a specifiche lunghezze d'onda all'interno di uno spettro di radiazioni infrarosse emesse dalla superficie terrestre, atmosfera e nuvole.

Dichiarazione GHG: dichiarazione fornita da una parte interessata (organizzazione) relativa ai GHG afferenti alle attività dell'Organizzazione.

Inventario GHG: Elenco di sorgenti di GHG e assorbitori di GHG e delle rispettive emissioni e rimozioni quantificate.

Livello di garanzia: grado di fiducia che è possibile attribuire alla dichiarazione GHG. Il livello di garanzia (limitato o ragionevole) è utilizzato per determinare il grado di dettaglio che il verificatore utilizza nel proprio piano di verifica per determinare l'esistenza di errori materiali, omissioni o rappresentazioni non veritiere.

Mixed engagement: incarico per lo svolgimento contemporaneo di attività di verifica classica e secondo l'approccio AUP sulla stessa dichiarazione GHG.

Opinione di verifica: dichiarazione circa gli esiti dell'attività di verifica secondo un determinato livello di garanzia.

Organizzazione (cliente): soggetto dotato di una propria struttura funzionale e amministrativa richiedente la verifica.

Report GHG: documento che presenta i confini, le metodologie, i modelli di calcolo e quantificazione dei GHG afferenti all'Organizzazione e presentati nella dichiarazione GHG.



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di inventari e dichiarazioni GHG secondo ISO 14064-1	Cod. documento: REG_14064_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 03 del 16/10/2024	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 3 di 8

Rilevante/Materiale: significativo per l'utilizzatore previsto. Grado in cui le inesattezze, singole o aggregate, possono influenzare l'affidabilità della dichiarazione GHG o le decisioni dell'utilizzatore previsto.

Soglia di rilevanza: valore soglia al di sotto del quale i contributi di GHG, ovvero singoli errori, omissioni, rappresentazioni non veritiere o loro aggregazioni, in relazione alle informazioni dichiarate, sono considerati non rilevanti/materiali.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini del presente Regolamento, si applicano i seguenti riferimenti normativi:

- ISO 14064-1: 2018 / UNI EN ISO 14064-1:2019 “Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'Organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione”;
- UNI EN ISO 14065:2022 “Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali”;
- IAF MD 6 “Mandatory Document for the Application of ISO 14065”;
- UNI EN ISO 14064-3:2019 “Gas ad effetto serra - parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra”;
- Circolare informativa n. 17/2019 “Disposizioni in merito all'accreditamento per lo schema di verifica degli inventari di gas ad effetto serra (GHG) in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1”.

4. FASE CONTRATTUALE

Ad integrazione di quanto previsto dal "Regolamento generale per le attività di validazione e verifica secondo la ISO 17029", le Organizzazioni richiedenti l'attività di verifica ai sensi della norma ISO 14064-1 devono fornire a Valoritalia le necessarie informazioni ai fini della predisposizione dell'offerta economica.

Tra queste, l'Organizzazione deve comunicare il livello di garanzia richiesto per la verifica, ovvero se di tipo ragionevole oppure limitato. In caso di verifica con livello di garanzia ragionevole, il grado di campionamento e, di conseguenza, i tempi di verifica, saranno superiori.

Valoritalia applica, per un livello di garanzia ragionevole, una soglia di rilevanza del 5%; per un livello di garanzia limitato, una soglia di rilevanza del 10%.

Qualora vi sia un'impossibilità implicita a livello di dati e informazioni di determinare un livello di garanzia per una categoria o sottocategoria, è possibile applicare un approccio denominato “mixed engagement”, che combina la verifica classica con la procedura AUP (Agreed-Upon Procedure). In caso di applicazione dell'approccio AUP, non essendo possibile emettere un'opinione di verifica, Valoritalia emetterà, per la sola specifica categoria o sottocategoria in oggetto, un rapporto delle evidenze oggettive, senza fornire un grado di assicurazione.

Valoritalia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver stabilito con l'Organizzazione il livello di garanzia e la tipologia di incarico, procede alla definizione dell'offerta economica.

Per ogni domanda, Valoritalia indica la classe di rischio della verifica/validazione nell'offerta economica, specificando il possibile incremento dei tempi (giornate/uomo) stabiliti per la verifica in campo, in funzione del rischio associato al livello di dettaglio delle informazioni disponibili in fase contrattuale e alla complessità dell'inventario o dichiarazione GHG.

Nel caso in cui fosse richiesta la procedura AUP, Valoritalia procederà a indicare contrattualmente le procedure da verificare, i criteri di raccolta delle evidenze, gli elementi minimi da inserire nel rapporto e le eventuali limitazioni nella divulgazione degli esiti di verifica.

La documentazione contrattuale è costituita dall'offerta economica e dalle condizioni generali di contratto, di cui il presente regolamento e il tariffario costituiscono parte integrante.



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di inventari e dichiarazioni GHG secondo ISO 14064-1	Cod. documento: REG_14064_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 03 del 16/10/2024	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 4 di 8

L'Organizzazione deve trasmettere a Valoritalia la documentazione contrattuale debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale e una copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o documento equivalente.

Valoritalia, valutata la completezza, l'adeguatezza e la coerenza di quanto ricevuto, invia all'Organizzazione il Verbale di Accettazione della Domanda (di seguito VAD_V). Qualora vi sia la necessità di ottenere eventuali chiarimenti, l'incaricato di Valoritalia provvederà a richiederli. Nel caso non vi siano le condizioni per l'accettazione della domanda, Valoritalia provvederà ad inviare all'Organizzazione una comunicazione contenente le motivazioni del diniego.

Il contratto tra Valoritalia e l'Organizzazione si intende stipulato solo a seguito della trasmissione del VAD_V da parte di Valoritalia.

A seguito delle attività di verifica, Valoritalia redige un rapporto di V/V finale, relativo all'inventario GHG, e una opinione di verifica (nel caso di mixed engagement, un rapporto delle evidenze). Non sono previste verifiche di mantenimento o sorveglianza, Valoritalia può tuttavia proporre un contratto comprensivo di verifiche annuali e indipendenti per un periodo di 3 o di 5 anni a garanzia di eventuali programmi di riduzione di GHG.

Valoritalia è tenuta a rendere pubblico lo stato di validità delle verifiche e comunicarle all'ente di accreditamento, che ha inoltre la facoltà di eseguire sopralluoghi presso le sedi di Valoritalia e/o presso le Organizzazioni, al fine di valutare l'operato di Valoritalia nell'ambito degli schemi accreditati.

L'iter di verifica/validazione tiene conto del presente regolamento e delle eventuali disposizioni specifiche a criteri/requisiti indicati dall'organismo di accreditamento o dall'autorità competente.

5. PIANIFICAZIONE

5.1 Nomina del gruppo di verifica

Valoritalia procede a nominare i componenti del gruppo di verifica/validazione (GVI), costituito dal Responsabile del Gruppo di Verifica/Validazione (RGVI) ed eventuali Assistenti alla Verifica Ispettiva (AVI), Esperti Tecnici (ET) e Osservatori (OSS). I nominativi vengono comunicati all'Organizzazione.

L'Organizzazione entro 2 giorni può richiedere per giustificato motivo la sostituzione di uno o più di essi, mediante comunicazione in forma scritta contenente le ragioni. Non saranno accolte richieste aventi ad oggetto le competenze tecniche del GDV.

5.2 Analisi strategica e analisi dei rischi

Le attività di analisi strategica e dei rischi prevedono un esame documentale che si svolge in modalità off site.

Al fine di consentire l'attività di verifica, l'Organizzazione deve:

- attuare un sistema di quantificazione, rendicontazione e monitoraggio delle emissioni e rimozioni di GHG, con relativa documentazione, conforme ai documenti di riferimento;
- mettere a disposizione di Valoritalia, con un anticipo di almeno 15 giorni dalla data prevista per la verifica in campo, salvo differenti accordi approvati dalle parti, un rapporto GHG che descriva l'inventario o la dichiarazione GHG, la fonte dei dati utilizzati, inclusi dati di attività e fattori di emissione, e ogni altra informazione a supporto della dichiarazione stessa che Valoritalia richieda;
- rendere disponibili procedure, metodologie, confini, fonti dei dati e criteri utilizzati e ogni altra informazione necessaria all'esecuzione di una eventuale procedura AUP;
- comunicare in forma scritta ed in anticipo i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno progettato, realizzato o contribuito a redigere l'inventario o la dichiarazione di GHG e parteciperanno alla verifica.

Al ricevimento della documentazione fornita dall'Organizzazione, il RGVI esegue un'analisi strategica delle attività dell'Organizzazione e della loro importanza per le emissioni, considerando in particolare:

- la natura e la complessità delle operazioni e degli impianti che generano GHG;
- la tipologia e la quantità dei GHG coinvolti e relativo GWP (Global Warming Potential);
- la metodologia di monitoraggio applicata (es. misurazione diretta oppure stima);
- le fonti di emissione, le categorie e il loro contributo alla dichiarazione GHG complessiva;
- la soglia di rilevanza definita;



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di inventari e dichiarazioni GHG secondo ISO 14064-1	Cod. documento: REG_14064_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 03 del 16/10/2024	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 5 di 8

- f) ulteriori informazioni rilevanti in relazione ai requisiti della norma ISO 14064-1 e di eventuali programmi GHG applicabili.

Gli esiti dell'analisi strategica sono formalizzati nel Rapporto di Analisi Strategica, inclusa la gestione di eventuali rilievi (v. par. 5.3).

A seguito dell'esito positivo dell'analisi strategica, il RGVI conferma i tempi di verifica. Nel caso in cui a seguito dell'analisi strategica l'RGVI ritenga necessaria la variazione dei tempi di verifica (giornate/uomo), Valoritalia valuta la proposta in funzione del rischio della verifica/validazione determinato in fase contrattuale.

In caso di variazione sostanziale, Valoritalia eventualmente procede alla formulazione di una nuova offerta che sarà sottoposta all'Organizzazione e la cui accettazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di invio.

In ogni caso, non sarà possibile modificare il livello di garanzia concordato nel corso della medesima verifica. Nel caso in cui a seguito dell'analisi strategica il livello di garanzia stabilito in fase contrattuale risulti essere non appropriato, la verifica dovrà essere interrotta e dovrà essere avviata una nuova verifica con diverso livello di garanzia.

Il risultato dell'analisi strategica è utilizzato come dato di input per le successive attività di analisi dei rischi e sviluppo del piano di campionamento e del piano di verifica.

Sulla base dell'analisi strategica, il RGVI conduce un'analisi dei rischi per definire l'importanza e l'estensione dei dati da verificare e sviluppare un adeguato piano di campionamento e di verifica, considerando:

- complessità dei processi dell'Organizzazione e delle installazioni;
- emissione totale relativa alle fonti individuali di emissione;
- affidabilità delle fonti dei dati di attività individuate per il calcolo;
- quantità e peso sul totale delle emissioni e rimozioni dei dati provenienti da stima piuttosto che da misura;
- numero delle categorie e sottocategorie incluse nell'inventario e presenza di eventuali assorbitori;
- contributo percentuale della singola categoria sul totale delle emissioni di GHG;
- adeguatezza del sistema di gestione, di elaborazione e controllo dei dati, incluso l'utilizzo o meno di software di calcolo riconosciuti (es. SIMAPRO);
- informazioni attinenti ad eventuali precedenti inventari relativi alla medesima installazione;
- livello di dettaglio della documentazione disponibile;
- disponibilità di dati di letteratura (ad esempio fattori di emissione, database e dati storici);
- informazioni attinenti ad eventuali comunicazioni o dichiarazioni inerenti all'inventario.

5.3 Gestione dei rilievi (Fase 1)

Eventuali rilievi riscontrati durante l'analisi strategica si suddividono secondo la seguente classificazione:

- Non conformità (NC) con valutazione prima della verifica in campo: rilievo tale da non permettere la pianificazione e lo svolgimento della verifica in campo, che richiede l'invio, entro tre mesi dalla formalizzazione dello stesso, dell'evidenza del trattamento (es. nuova revisione del report GHG), al fine di poter procedere con le attività di V/V.
- Non Conformità (NC) con valutazione durante la verifica in campo: rilievo che l'Organizzazione dovrà prendere in carico, ma che sarà verificato nel corso della verifica in campo, non essendo ostativo al proseguimento delle attività di verifica/validazione. In questo caso l'RGVI può completare il rapporto di analisi strategica, inclusa la conferma dei tempi di verifica.
- Spunto di Miglioramento (SM): rilievo che dovrà essere valutato dall'Organizzazione per la presa in carico o il non accoglimento motivato dello stesso, con valutazione della decisione durante la verifica in campo.

In caso di rilievo di NC con valutazione prima della verifica in campo, l'RGVI stabilisce le condizioni per la verifica di follow-up, che dovranno essere accettate dall'Organizzazione.

5.4 Piano di campionamento e di verifica

Sulla base del livello di garanzia concordato, dei risultati dell'analisi strategica e dell'analisi dei rischi, il RGVI redige il piano di campionamento per la verifica, che costituisce un documento ad uso interno di Valoritalia, e il piano di verifica, al cui interno sono dettagliati il programma della verifica in campo, inclusi i luoghi oggetto di sopralluogo e le relative tempistiche di svolgimento.



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di inventari e dichiarazioni GHG secondo ISO 14064-1	Cod. documento: REG_14064_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 03 del 16/10/2024	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 6 di 8

La verifica in campo si svolge presso i siti (luoghi in cui hanno sede i processi produttivi e ove viene gestita la raccolta e la gestione dei dati) dell'Organizzazione per almeno il 50% delle giornate/uomo stabilite, nella misura necessaria a valutare la coerenza fisica tra il sito produttivo e le fonti di emissione, l'accuratezza e l'adeguatezza delle condizioni di raccolta dei dati primari e la relativa tracciabilità nel caso di elaborazioni successive, i calcoli che determinano il contributo emissivo per ciascuna categoria e sottocategoria e dei metodi di calcolo e misura, nonché la coerenza degli stessi e delle attività correlate (es. misurazioni, stime) con il piano di monitoraggio stabilito dall'Organizzazione.

La scelta del numero e la determinazione dei siti oggetto di verifica in campo è effettuata sulla base dell'analisi dei rischi e tiene conto di fattori quali il numero e la dimensione dei siti, la diversità delle attività svolte, la natura e l'entità delle emissioni generate in ciascun sito e l'estensione con cui contribuiscono alla dichiarazione GHG complessiva, nonché della complessità della quantificazione delle fonti di emissioni generate in ciascun sito e di ogni ulteriore rischio identificato che determini la necessità di visitare specifici siti. Sulla base di tali criteri, il RGVI dà evidenza della valutazione effettuata ai fini della scelta del numero e della determinazione dei siti oggetto di verifica in campo e giustifica ogni decisione intrapresa su tale aspetto.

È esclusa la possibilità di svolgimento della verifica per il 100% delle giornate/uomo in remoto, salvo casi di accertata impossibilità oggettiva (es. calamità), per i quali dovrà essere preventivamente verificata la fattibilità da parte di Valoritalia.

Il piano di verifica viene trasmesso all'Organizzazione, di norma con un anticipo di almeno 7 giorni dalla data di avvio della verifica.

6. ESECUZIONE

6.1 Esecuzione della verifica in campo

La verifica in campo si svolge in attuazione al piano, almeno in parte presso il sito/i dell'Organizzazione, sulla base di un campionamento sufficiente a valutare l'attendibilità dei dati e delle informazioni, allo scopo di valutare:

- l'adeguatezza del sistema di monitoraggio dell'Organizzazione e se lo stesso include tutte le sorgenti GHG, le emissioni e le categorie delle emissioni GHG rilevanti;
- che il sistema di monitoraggio, i dati collegati e le informazioni che riguardano le emissioni siano affidabili e sufficientemente accurati, inclusi la scelta e l'uso delle metodologie di misurazione o di stima;
- l'attendibilità del sistema di informazione sui GHG e dei suoi controlli;
- le modalità di scelta, raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati, nonché i sistemi per garantire l'accuratezza dei dati;
- che la dichiarazione sui GHG (report) non contenga inesattezze rilevanti, omissioni o rappresentazioni non veritiere, valutando se le evidenze emerse siano sufficienti a valutare la conformità con quanto richiesto dalla norma di riferimento, considerando il livello di garanzia e la rilevanza stabiliti.

Durante la verifica, il GVI prende in considerazione i seguenti fattori rilevanti:

- scopo e complessità dei dati dell'inventario (con particolare riferimento alle emissioni indirette);
- confini dell'inventario (organizzativi e di rendicontazione);
- sorgenti e categorie di emissioni incluse nell'inventario;
- tipologie di dati (es. primari e secondari);
- soglia di rilevanza (o regole di cut-off);
- attività pertinenti alle sorgenti di GHG, nonché processi e flussi di materiali che influiscono sulle emissioni;
- sistemi di controllo, metodologie di calcolo, campionamento e gestione dei dati;
- conformità alle procedure operative e di raccolta dei dati;
- conformità ai requisiti stabiliti dalla norma ISO 14064-1;
- pratiche di monitoraggio rispetto ai requisiti stabiliti dalla parte responsabile o specificati nei criteri.

L'Organizzazione deve rendere disponibili a Valoritalia:

- tutte le evidenze documentali a supporto dei dati utilizzati per la quantificazione dei GHG;
- modello di calcolo (su software o altro strumento utilizzato);
- tutti i database utilizzati per i fattori di emissione o per altri dati di letteratura;
- per gli anni successivi al primo, i confronti con le emissioni degli inventari precedenti con gli eventuali commenti o



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di inventari e dichiarazioni GHG secondo ISO 14064-1	Cod. documento: REG_14064_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 03 del 16/10/2024	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 7 di 8

giustificazioni.

Al termine della verifica l'RGVI redige il rapporto di V/V finale, in prima stesura qualora siano emersi rilievi, o in stesura definitiva nel caso non ve ne siano, contenente la proposta di opinione.

Nel caso di procedura AUP, verrà emesso anche un rapporto delle evidenze.

6.2 Gestione dei rilievi (Fase 2)

Eventuali rilievi riscontrati durante la verifica sono formalizzati nel rapporto di verifica/validazione e si suddividono secondo la seguente classificazione:

- Non Conformità (NC): configura il mancato soddisfacimento di uno o più dei requisiti della norma 14064-1, dell'eventuale programma GHG applicabile, del piano di monitoraggio GHG, o di altri requisiti relativi all'asserzione GHG, o la mancata documentazione di dati e di informazioni; oppure singoli errori, omissioni, rappresentazioni non veritiere o loro aggregazioni, considerati materiali, ovvero al di sopra della soglia di rilevanza definita, che possono influenzare le decisioni degli utilizzatori previsti.
- Spunto di Miglioramento (SM): raccomandazione relativa ad elementi dell'inventario GHG o del sistema di gestione e controllo dei dati sui GHG che non richiede un trattamento, se non quello di valutarne la presa in carico o il mancato accoglimento nell'eventuale successiva redazione di un nuovo inventario GHG.

Eventuali NC rilevate nel corso della verifica, richiedono una revisione dell'inventario GHG e della documentazione di supporto (es. foglio di calcolo) che dovranno essere nuovamente sottoposti al RGVI. Esse devono essere trattate e corrette dall'Organizzazione entro 3 mesi dalla data di formalizzazione, trascorsi i quali Valoritalia si riserva il diritto di redigere il rapporto di V/V finale con opinione negativa in caso di mancato trattamento. In tal caso l'Organizzazione è comunque obbligata a corrispondere a Valoritalia gli importi relativi alle attività di verifica condotte.

La valutazione della nuova versione dell'inventario o dichiarazione GHG, o della documentazione di supporto, può prevedere un follow-up documentale o audit in campo, a giudizio del RGVI, il quale li concorderà con il responsabile delle azioni correttive presso l'Organizzazione, inclusa l'eventuale necessità di giornate/uomo aggiuntive laddove le non conformità siano di entità tale da richiedere tempistiche maggiori di quelle stabilite per il reporting.

6.3 Reporting

La fase di reporting è dedicata alla stesura del rapporto di verifica/validazione finale, in prima stesura in caso di non conformità, o in stesura definitiva nel caso non ve ne siano, e alla valutazione delle eventuali azioni correttive da parte dell'RGVI.

A seguito della valutazione positiva della nuova versione dell'inventario GHG, oppure trascorsi 3 mesi dalla data di formalizzazione di eventuali NC senza che l'Organizzazione abbia provveduto al relativo trattamento, il RGVI completa il rapporto di V/V finale, includendo l'esito del follow up e l'opinione finale di verifica. Nel caso di procedura AUP, verrà emesso anche un rapporto delle evidenze.

7. RIESAME ED EMISSIONE DELL'OPINIONE E DEL REPORT DELLE EVIDENZE

Il rapporto di V/V finale e la documentazione collegata vengono sottoposti al riesame da parte del Comitato Esecutivo di Controllo e Certificazione (CEC), monocratico, qualificato e indipendente dalla specifica verifica, che decide sul rilascio dell'opinione di verifica/validazione.

L'esito da parte del Comitato Esecutivo di Controllo e Certificazione consiste in una opinione di verifica/validazione comprendente uno dei seguenti pareri:

- positivo con livello di garanzia ragionevole;
- positivo con livello di garanzia limitato;
- negativo.

Nel caso di parere negativo, Valoritalia invierà all'Organizzazione una comunicazione contenente le motivazioni.

L'opinione di verifica contiene:

- il riferimento univoco all'opinione (codifica e data);



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di inventari e dichiarazioni GHG secondo ISO 14064-1	Cod. documento: REG_14064_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 03 del 16/10/2024	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 8 di 8

- b) il riferimento alla norma di riferimento;
- c) i riferimenti dell'Organizzazione, comprensivi dei siti e dell'attività connessa ai GHG;
- d) l'identificazione della dichiarazione GHG, inclusa la data e il periodo interessato;
- e) l'identificazione della parte responsabile e la dichiarazione in merito alla sua responsabilità rispetto alla dichiarazione;
- f) la dichiarazione che la verifica è stata condotta in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-3, alla UNI EN ISO 14065 e al Regolamento Accredia;
- g) le conclusioni sulla verifica, inclusa l'opinione finale e il livello di garanzia.

L'attività di verifica va intesa come finalizzata a valutare l'attendibilità dei dati relativi ad un definito arco temporale e non come un attestato a valenza pluriennale.

Per le categorie di GHG ove è prevista l'applicazione della procedura AUP (Upon Agreed Procedure), Valoritalia effettua una raccolta delle evidenze, senza fornire gradi di assicurazione, a seguito della quale emette un report delle evidenze oggettive.

L'attività di verifica viene, come richiesto dalle norme di accreditamento, costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Tale Comitato è composto da un'equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali le organizzazioni dei consumatori, le associazioni industriali e del commercio (produttori, trasformatori, distributori), le autorità di regolazione, etc.

Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l'imparzialità dell'attività di certificazione e validazione/verifica di Valoritalia e di tutti i processi ad essa correlati, garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione.

8. FATTI SCOPERTI DOPO LA DECISIONE

Nel caso in cui dopo la verifica l'Organizzazione venga a conoscenza di fatti che potrebbero influire in modo rilevante sulla opinione di verifica, è tenuta a darne tempestiva comunicazione a Valoritalia che, in contraddittorio, valuterà le azioni più appropriate da intraprendersi, tra cui un'eventuale revisione o revoca della dichiarazione.

Nel caso in cui sia necessario modificare quanto già emesso, saranno definite da Valoritalia le gg/uomo necessarie e sarà inviata una nuova proposta commerciale. Qualora l'Organizzazione non accetti, si procederà alla revoca dell'opinione di verifica/validazione.

Valoritalia si riserva la facoltà di effettuare verifiche supplementari in condizioni particolari, quali ad esempio situazioni potenzialmente critiche emerse in seguito a reclami o a segnalazioni al fine di valutare come l'Organizzazione le abbia gestite o le stia gestendo. In caso di valutazioni negative, Valoritalia potrà revocare l'opinione di verifica/validazione.

9. REVOCA E RINUNCIA

Oltre a quanto indicato nel presente regolamento, valgono le condizioni e le modalità dei casi di sospensione, revoca e rinuncia previste dalle condizioni generali di contratto sottoscritte.

10. RECLAMI E RICORSI

Si rimanda alle condizioni generali di contratto sottoscritte.

11. REGOLE GENERALI UTILIZZO DEL MARCHIO

Fermo restando quanto previsto nelle condizioni generali di contratto, l'Organizzazione, a decorrere dalla data di rilascio dell'opinione di verifica, potrà usare la dichiarazione e/o il report delle evidenze, tenendo conto degli utilizzatori previsti e delle modalità di divulgazione concordate. L'Organizzazione è tenuta ad utilizzare la dichiarazione e/o il report rilasciati senza trarre in inganno i destinatari della comunicazione e/o gli utilizzatori previsti.